

GORI S.p.A.

Via Trentola, n. 211 Ercolano (NA)

Accordo Quadro per la fornitura delle tubazioni in ghisa sferoidale – PFA 40 - DN 60 -300, con relativi raccordi e/o pezzi speciali a corredo in ghisa sferoidale, per la realizzazione di canalizzazioni per la rete idrica di distribuzione del Servizio Idrico Integrato nei comuni gestiti dalla G.O.R.I. S.p.A. e ricadenti all'interno del territorio dell'ATO 3 Sarnese -Vesuviano.

Codice Identificativo Gara (CIG): 7289264AEF.

→ Importo a base di gara: € 1.550.000,00;

→ Data prima seduta di gara: 10/01/2018 ore 10:00

VERBALE DI GARA N. 3

14 settembre 2018

PREMESSO:

- che la GORI S.p.A. ha indetto una procedura aperta previa pubblicazione di un bando di gara, per l'affidamento della fornitura in oggetto, che prevede l'aggiudicazione con il criterio "del minor prezzo", ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- che durante la prima seduta pubblica di gara, svoltasi in data 10/01/2018, il Seggio di gara costituito dall'ing. Francesco Savarese nella qualità di presidente, nonché, nella qualità di assistenti, dal geom. Andrea Carotenuto e dal dott. Fernando Fiengo, procedeva, all'esclusione dalla gara dell'offerta dell'operatore economico CONSORZIO STABILE GRIFONE, pervenuta oltre i termini fissati dagli atti di gara ed all'esame della documentazione contenuta nelle buste "A – Documentazione" presentate dai 2 (due) concorrenti in gara, ammettendo alla gara il concorrente **H2O MEASUREMENT & SYSTEM S.r.l.**, mentre per il concorrente **JINDAL SAW ITALIA S.p.A.**, il Seggio di gara, in applicazione dell' art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e per le motivazioni riportate nel verbale di gara n. 1 del 10/01/2018, disponeva l'avvio del subprocedimento di soccorso istruttorio, al fine di consentire al predetto concorrente in gara di integrare le carenze rilevate nella documentazione da esso prodotta;
- che a conclusione della suddetta seduta di gara del 10/01/2018, i lavori venivano aggiornati a data da destinarsi, per consentire alla Stazione Appaltante di avviare il subprocedimento di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., nei confronti dell'operatore economico sopra menzionato;
- che con nota prot. n. 1171, del 19/01/2018, trasmessa a mezzo pec in pari data, veniva comunicato, all' operatore economico **JINDAL SAW ITALIA S.p.A.**, l'avvio del subprocedimento di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., invitando lo stesso a produrre, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 19/01/2018, la documentazione necessaria a sanare le carenze riscontrate;
- che, come risulta dal Verbale trasmesso dall'Ufficio Protocollo in data 22/01/2018, nel rispetto del termine previsto, è pervenuto al protocollo della Committente, il plico inviato da **JINDAL SAW ITALIA S.p.A.**, ed acquisito agli atti con prot. n. 2520 del 17/01/2018, contenente la documentazione ex art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che nella seduta pubblica del 22/01/2018, il Seggio di gara, per le motivazioni riportate nel verbale della suddetta seduta, ha proceduto all'esclusione dalla gara dell'offerta dell'operatore economico **JINDAL SAW ITALIA S.p.A.**;
- che il concorrente **JINDAL SAW ITALIA S.p.A.** ha proposto ricorso con istanza cautelare (numero di registro generale 868 del 2018) contro la GORI e **H2O MEASUREMENT & SYSTEM S.r.l.** per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, tra gli altri atti, del verbale del Seggio di gara n. 2 del 22/01/2018, con cui è stata disposta l'esclusione dell'offerta della **JINDAL SAW ITALIA S.p.A.**;



- che con sentenza (**allegato n. 1**) n. 5364/2018 il TAR Campania – Sezione Quinta, ha accolto il ricorso della JINDAL SAW ITALIA S.p.A., annullando il provvedimento con cui la stessa è stata esclusa dalla gara e ordinando l'esecuzione della Sentenza da parte dell'autorità amministrativa;
- che con atto del RUP in data 10/09/2018, è stata disposta, tra l'altro, la riapertura delle operazioni di gara in ottemperanza alla sentenza n. 5364/2018 del TAR Campania – Sezione Quinta, per procedere alla riammissione del concorrente JINDAL SAW ITALIA S.p.A..

Tutto ciò premesso, il giorno quattordici settembre duemiladiciotto alle ore 10:30, presso la sede GORI S.p.A. sita in Pomigliano d'Arco, c/o Consorzio Il Sole, Via ex Aeroporto, si è riunito il Seggio di gara costituito dall'ing. Francesco Savarese nella qualità di presidente, nonché, nella qualità di assistenti, dal geom. Andrea Carotenuto e dal dott. Fernando Fiengo.

Assistono alle operazioni di gara i sigg. Federico Torre De Bottis per il concorrente JINDAL SAW ITALIA S.p.A., e i sig. Massimiliano Colturi e Gabriele Balsamo per il concorrente H2O MEASUREMENT & SYSTEM S.r.l. (**allegato n. 2**).

Tanto premesso, il Seggio di gara, in esecuzione della Sentenza n. 5364/2018 del TAR Campania, dispone la riammissione del concorrente JINDAL SAW ITALIA S.p.A. e – previa verifica della regolarità ed integrità della busta B – Offerta Economica prodotta dal concorrente, procede all'apertura della stessa, ed alla lettura del ribasso offerto.

L'esito dell'esame è riportato di seguito:

N°	CONCORRENTE	RIBASSO %
1	JINDAL SAW ITALIA S.p.A.	22,10%

Tenuto conto che il numero di concorrenti in gara risulta essere inferiore a cinque, così come previsto al punto 3 del Disciplinare di gara, ed all'art. 97, commi 3-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. ed integr., non si procede al sorteggio dei metodi di cui al comma 2 del predetto articolo.

Pertanto viene individuata la seguente graduatoria di gara:

N°	CONCORRENTE	RIBASSO %
1	JINDAL SAW ITALIA S.p.A.	22,10%
2	H2O MEASUREMENT & SYSTEM S.r.l.	13,65%


e si propone l'aggiudicazione a favore del concorrente: "JINDAL SAW ITALIA S.p.A." con il ribasso offerto del 22,10%.

Del che è verbale chiuso alle ore 11:15, redatto in unico originale che viene consegnato - unitamente all'intera documentazione di gara, ciascuna riposta nel plico originario così come pervenuta al Seggio – all'ing. Francesco Savarese per responsabilità di custodia e per il seguito di competenza.


Pomigliano d'Arco (NA) lì 14/09/2018

Il Seggio di gara


Assistente
Dott. Fernando Fiengo



Il Presidente
Ing. Francesco Savarese



Assistente
Geom. Andrea Carotenuto



Pubblicato sul profilo del Committente della Stazione Appaltante in data 14/09/2018.

Publicato il 05/09/2018

N. 05364/2018 REG. PROV. COLL.
N. 00868/2018 REG. RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)

ALLEGATO 1

[Handwritten signature]

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 868 del 2018, proposto da Jindal Saw Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giulia Milo e Giulia Battistel, con le quali è domiciliata in Napoli presso la Segreteria del T.A.R. Campania, Piazza Municipio n. 64, indirizzi digitali giulia.milo@avvocatitriestepec.it e giulia.battistel@pectriesteavvocati.it;

contro

G.O.R.I. - Gestione Ottimale Risorse Idriche S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso Erra ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Napoli, Via Ferdinando del Carretto n. 26, indirizzo digitale alfonso.erra@avvpec.it;

nei confronti

H2O Measurement & Systems S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Russo, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Napoli, Via Giosuè Carducci n. 37, indirizzo digitale marcellorusso1@avvocatinapoli.legalmail.it;

Quanto al ricorso principale

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

- del verbale di gara n. 2 del 22.1.2018 con cui è stata disposta l'esclusione dell'offerta della Jindal Saw Italia S.p.a. dalla gara di appalto denominata "Accordo Quadro per la fornitura delle tubazioni in ghisa sferoidale – PFA 40 - DN 60 -300, con relativi raccordi e/o pezzi speciali a corredo in ghisa sferoidale" Codice CPV 44163000;
- del verbale di gara n. 1 del 10.1.2018 con cui è stato disposto l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016;

- della nota prot. n. 0001171/2018 del 10.1.2018 della G.O.R.I. S.p.A. con cui sono stati richiesti i DGUE relativi ai subappaltatori;
 - del provvedimento, di cui non si conoscono gli estremi né il contenuto, di rigetto della richiesta di intervento in autotutela in relazione alla disposta estromissione della ricorrente dalla gara;
 - della proposta di aggiudicazione ovvero dell'aggiudicazione definitiva alla H2O Measurement & Systems S.r.l.;
 - del bando di gara, con data di spedizione 24.11.2017, per la parte in cui dovesse prevedere a pena di esclusione la necessaria produzione dei DGUE dei subappaltatori;
 - della nota prot. n. 0003386/2018 del 22.1.2018 della G.O.R.I. S.p.A., avente ad oggetto l'avviso ex art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e la comunicazione di esclusione ex art. 76 comma 5 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016;
- B) per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra la stazione appaltante e la controinteressata;
- C) per l'assegnazione della fornitura in tutto o almeno in parte alla ricorrente, con eventuale subentro nel contratto eventualmente stipulato ovvero, in subordine, per l'indizione di una nuova gara;
- D) per il risarcimento dei danni in forma specifica oppure, qualora non fosse possibile, per equivalente, compresi i danni curriculari e i danni all'organizzazione imprenditoriale.
- II) Quanto al ricorso incidentale
- A) per l'annullamento:
- dei verbali di gara n. 1 del 10.1.2018 e n. 2 del 22.1.2018 coi quali è stato illegittimamente disposto il soccorso istruttorio e poi l'esclusione della Jindal Saw Italia Spa dalla gara de qua esclusivamente per l'omessa compilazione integrale dei D.G.U.E. dei subappaltatori indicati nella terna e non anche per la carenza dei requisiti tecnici necessari;
 - B) in via subordinata, per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con Jindal Saw Italia S.p.A. nel corso della definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 104/2010;
- e per la reintegrazione in forma specifica da disporsi mediante l'obbligo, a carico della stazione appaltante, di confermare e/o disporre l'aggiudicazione dell'appalto in favore della H2O Measurement & Systems.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di G.O.R.I. Gestione Ottimale Risorse Idriche S.p.a. e di H2O Measurement & Systems S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2018 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Col ricorso introduttivo del giudizio la Jindal Saw Italia S.p.a. (d'ora innanzi anche solo Jindal) ha esposto di aver partecipato alla procedura negoziata, indetta dalla G.O.R.I. - Gestione Ottimale Risorse Idriche S.p.a. (d'ora in avanti anche solo G.O.R.I.), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto "Accordo Quadro per la fornitura delle tubazioni in ghisa sferoidale – PFA 40 - DN 60 -300, con relativi raccordi e/o pezzi speciali a corredo in ghisa sferoidale", da aggiudicarsi col criterio del massimo ribasso.

L'istante ha rappresentato che, nella prima seduta del 10 gennaio 2018, nel procedere all'apertura del plico (busta A) contenente la documentazione amministrativa, la stazione appaltante riscontrava che "la concorrente ha indicato, nella Sezione D - Informazioni in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento, nella parte II del Modello DGUE, di voler subappaltare le attività di trasporto e scarico a terra, nel limite del 30%, ma non ha indicato la terna di subappaltatori e non ha presentato i relativi modelli DGUE, contravvenendo a quanto disposto al punto VI.3, 3) del bando di gara ed a quanto specificato nella suddetta sezione D" [...], ed inoltre che la stessa "ha presentato la garanzia provvisoria con l'importo della somma garantita pari all'uno per cento del valore di gara, ma non ha prodotto nessun documento utile a dimostrare la riduzione della somma garantita, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016". Pertanto il seggio di gara, in applicazione dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, con nota prot. n. 1171 del 10 gennaio 2018, comunicava l'avvio del subprocedimento di soccorso istruttorio, invitando l'operatore economico ad integrare la documentazione, che vi ottemperava trasmettendo (con nota acquisita dalla G.O.R.I. al prot. 2520 del 17 gennaio 2018) la dichiarazione in merito ai dati sulla terna dei subappaltatori, i modelli DGUE relativi agli stessi ed il certificato ISO 9001:2015 (ai fini della riduzione della somma oggetto della garanzia provvisoria). Tuttavia, nella

seduta del 22 gennaio 2018, la stazione appaltante riteneva regolarizzata la documentazione riferita solo alla cauzione provvisoria ma non quella inerente al subappalto, per i seguenti motivi: “[...] nei modelli DGUE presentati per i subappaltatori GR.A.P. Consorzio e Strammello Trasporti S.r.l., nella parte III, sezione A degli stessi, non è stata compilata la parte relativa alla seguente domanda: “Uno dei soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 è stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei motivi di cui ai precedenti punti da 1 a 7 e non è decorso il periodo di esclusione di cui ai commi 9 e 10 del predetto articolo 80?; - nel modello DGUE presentato per il subappaltatore Ceccarelli S.r.l., nella parte III, sezione A dello stesso, non è stata compilata la parte relativa alla seguente domanda: “Uno dei soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 è stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei motivi di cui ai precedenti punti da 1 a 7 e non è decorso il periodo di esclusione di cui ai commi 9 e 10 del predetto articolo 80?”; - nel modello DGUE presentato per il subappaltatore Ceccarelli S.r.l., nella parte III, sezione D dello stesso, non è stata compilata la parte relativa alla seguente domanda: “Per i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D. Lgs 159/2011 o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto?”

Pertanto, con la nota prot. 3386 del 22 gennaio 2018, G.O.R.I. comunicava l’esclusione della Jindal dalla gara.

Avverso il provvedimento di estromissione e gli altri atti di gara individuati in epigrafe quest’ultima ha proposto il presente ricorso, deducendo i seguenti motivi di ricorso:

violazione delle disposizioni del bando (punto VI.3), che non prevederebbero la necessità di produrre i DGUE dei subappaltatori a pena di esclusione – violazione del principio del favor participationis;

violazione dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 – errata applicazione del principio del soccorso istruttorio e sproporzionalità – eccesso di potere per carenza dei presupposti;

violazione dell’art. 85, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016;

violazione dell'art.105, commi 4, 6 e 7 del D. Lgs. n. 50/2016 – eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti;

violazione degli artt. 80 e 83, comma 8, D. Lgs. 50/2016 – violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione.

Oltre alla domanda di annullamento degli atti lesivi, l'istante ha chiesto anche la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra la stazione appaltante e l'aggiudicataria, il risarcimento del danno in forma specifica, con l'assegnazione della fornitura in tutto o almeno in parte ed eventuale subentro nel contratto, ovvero, in subordine, il risarcimento per equivalente, compresi i danni curriculari e i danni all'organizzazione imprenditoriale.

Si è costituita in resistenza G.O.R.I. S.p.a., la quale ha difeso la legittimità della procedura in contestazione, concludendo con richiesta di reiezione delle domande attoree.

Si è altresì costituita in giudizio H2O Measurement & Systems S.r.l., unica altra partecipante alla gara, la quale ha eccepito in rito la inammissibilità dell'azione, per l'asserita acquiescenza della concorrente avversaria alla richiesta di integrazione documentale avanzata dalla stazione appaltante ed ha chiesto nel merito il rigetto del gravame per l'infondatezza delle doglianze formulate.

La controinteressata ha proposto anche un ricorso incidentale, con cui ha rilevato che Jindal avrebbe dovuto essere esclusa anche per un'altra ragione, consistente nella presunta carenza dei requisiti tecnici necessari. A tal uopo, ha dedotto i seguenti motivi di diritto:

violazione e falsa applicazione dell'art. 137, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, del par. II.2.4 del bando, dell'art. 3.1 delle specifiche tecniche di gara e della normativa comunitaria relativa alla protezione dei prodotti U.E. – eccesso di potere – altri profili;

violazione, sotto diverso profilo, delle previsioni normative sopra citate – violazione delle norme in materia di salute pubblica – violazione del D.M. 6.4.2004 n. 174 – eccesso di potere.

Con successiva memoria Jindal ha eccepito l'inammissibilità del ricorso incidentale, assumendo che le questioni introdotte da H2O Measurement & Systems atterrebbero ad una fase della procedura successiva all'ammissione dei concorrenti, attinente alla verifica dei requisiti di capacità tecnica-professionale. Nel merito la ricorrente principale ha comunque replicato alle deduzioni avversarie, chiedendone il rigetto.

In esito alla camera di consiglio del 24 aprile 2018, la Sezione ha reputato sussistenti

i presupposti di cui all'art. 120, comma 2 bis, c.p.a. per l'accoglimento della domanda cautelare proposta col ricorso principale.

Le parti hanno successivamente depositato memorie e documenti, insistendo nelle rispettive domande.

All'udienza pubblica del 18 giugno 2018, sentiti i difensori presenti, come da verbale, la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

1. Come si è esposto nella narrativa in fatto che precede, la ricorrente principale Jindal Saw Italia ha impugnato l'esclusione dalla procedura negoziata indetta dalla G.O.R.I., per la fornitura di tubazioni in ghisa, in quanto – dopo essere stata invitata ad integrare la documentazione amministrativa (inserita nella busta A) – pur avendo indicato la terna dei subappaltatori, ha prodotto i modelli del documento unico di gara (DGUE) riferiti agli stessi non integralmente e correttamente compilati nelle parti sopra specificate.

2. L'azione è anzitutto pienamente ammissibile, palesandosi l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla controinteressata H2O Measurement & Systems S.r.l., unica altra partecipante alla gara, sul presupposto dell'asserita acquiescenza di Jindal alla richiesta di integrazione documentale avanzata dalla stazione appaltante.

Invero, l'acquiescenza postula atti e comportamenti univoci posti liberamente in essere dal destinatario dell'atto che dimostrino la sua chiara ed irrevocabile volontà di accettare gli effetti di un provvedimento amministrativo. In quanto incidente sul fondamentale diritto di agire in giudizio, l'accertamento in ordine all'avvenuta accettazione del contenuto e degli effetti dell'atto lesivo – come chiarito dalla consolidata giurisprudenza (cfr., tra le tante, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 19.9.2017, n. 9818) – deve essere accurato e volto a ricostruire tutti gli elementi che caratterizzano la dichiarazione negoziale, da cui deve risultare senza margini di incertezza la presenza di una chiara e definitiva intenzione di non rimettere in discussione l'assetto impresso dal provvedimento.

In tale ottica, nel caso di specie, la mera esecuzione dell'invito a regolarizzare la documentazione di gara non implica di per sé acquiescenza al successivo provvedimento amministrativo di esclusione, basato sulla presunta insufficienza o carenza dell'integrazione, e non ne preclude pertanto la successiva contestazione in sede giurisdizionale, in quanto consiste in un comportamento di per sé neutro, potendo trovare giustificazione nell'esigenza di evitare le conseguenze ulteriori che potrebbero derivare dalla inottemperanza al soccorso istruttorio, che non manifesta

in alcun modo una univoca e incondizionata volontà di accettare gli effetti di un eventuale atto sfavorevole e non è dunque incompatibile con l'intento di impugnarlo. Peraltro, nelle gare pubbliche, l'accettazione delle regole di partecipazione, non comporta neppure l'inoppugnabilità delle clausole del bando regolanti la procedura che fossero, in ipotesi, ritenute illegittime, in quanto una Stazione Appaltante non può mai opporre ad un concorrente una acquiescenza implicita alle clausole del procedimento, che si tradurrebbe in una palese ed inammissibile violazione dei principi fissati dagli artt. 24, comma 1, e 113, comma 1, Cost., ovvero nell'esclusione della possibilità di tutela giurisdizionale (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 20.4.2018, n. 2639; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 21.11.2016 n. 11599; Consiglio di Stato, sez. V, 22.11.2017 n. 5438).

3. Nel merito il ricorso principale è anche fondato.

3.1. Va premesso che il subappalto è un istituto che attiene alla fase di esecuzione del contratto, rappresentando solo una possibile modalità di adempimento delle prestazioni oggetto dell'appalto aggiudicato, sicché la verifica sul rispetto delle condizioni di legge per la sua autorizzazione è rimessa alla stazione appaltante dopo l'aggiudicazione e non può essere oggetto di valutazione ex ante ed il suo mancato funzionamento, di regola, dev'essere trattato alla stregua di un inadempimento contrattuale (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 2.11.2015, n. 9; sez. III, 3.11.2016, n. 4671 e 13.9.2017, n. 4336; sez. V, 27.9.2017, n. 4527).

3.2. Va poi osservato, sempre in via generale, che in presenza di clausole ambigue o di dubbio significato della lex specialis delle procedure di evidenza pubblica, in ossequio al principio del favor participationis – che sottende anche l'interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale, inteso all'individuazione dell'offerta maggiormente vantaggiosa e conveniente per l'Amministrazione appaltante – deve privilegiarsi l'interpretazione che favorisca l'ammissione alla gara piuttosto che quella che la ostacoli (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 14.5.2018, n. 2852). Inoltre, le clausole ambigue del bando di gara vanno interpretate anche in coerenza con le previsioni del codice dei contratti pubblici, a partire dal principio di tassatività delle cause di esclusione, con conseguente nullità degli atti adottati in contrasto con lo stesso.

3.3. Per quanto d'interesse nella presente controversia, giova poi rammentare la disciplina del subappalto contenuta nell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 (come modificato dall'articolo 69, comma 1, del D. Lgs. 56/2017):

- comma 4: "I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono

affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80”;

- comma 6: “E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 [...] Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80”;

- comma 7: “L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici”;

- comma 12: “L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80”.

3.4. Circa il “Documento di gara unico europeo” (DGUE), l'art. 85 del codice dei contratti pubblici, dopo aver stabilito, al primo comma, che lo stesso consiste in un'autodichiarazione aggiornata [...] in cui si conferma che “l'operatore economico”

soddisfa le condizioni ivi specificate (tra le quali, quella di non trovarsi “in una delle situazioni di cui all'articolo 80”), al secondo comma precisa che “Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante e le informazioni di cui al comma 1 relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89, indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti”.

3.5. Quanto alla *lex specialis* di gara, in merito alle questioni di cui si controverte, il punto VI.3 del bando, in tema di “informazioni complementari” prevede quanto segue:

“3) Il soggetto affidatario del contratto ha la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto. Il subappalto resta disciplinato dall'art. 105 del D. Lgs 50/2016, nonché dalle altre norme vigenti in materia. In sede di gara il concorrente è obbligato ad indicare la terna di subappaltatori, ai sensi di quanto disposto all'art.105, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 ed in accordo alle modalità specificate alla parte II, lett. D del DGUE”. In quest'ultimo documento, alla Sezione D (pagina 8), recante “informazioni in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento”, si richiede, nel caso in cui il concorrente intenda subappaltare parte del contratto a terzi, “di elencare i subappaltatori proposti” con l'indicazione della denominazione completa, della partita IVA e dell'indirizzo postale. Nella parte conclusiva del medesimo riquadro è riportata la seguente dicitura: “Se richiesto dagli atti di gara, in aggiunta alle informazioni della presente sezione, fornire le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e dalla parte III per ognuno dei subappaltatori (o categorie di subappaltatori) interessati”.

Allo stesso modo, il disciplinare di gara, al punto 2.1 - Documentazione amministrativa - busta “A”, per quanto d'interesse nel presente giudizio, si limitava a richiedere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: “a) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del D.Lgs 50/2016, allegato n. 1, predisposto da G.O.R.I. S.p.A., adeguatamente compilato, timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente; b) (solo nel caso in cui il concorrente si avvalga dei requisiti di altro soggetto, ai sensi dell'art. 89, del D.Lgs. 50/2016) Documentazione, prodotta dal soggetto ausiliario e dal soggetto ausiliato”.

4. Alla stregua del quadro normativo sopra richiamato – la cui violazione è stata

denunciata con cinque motivi di ricorso sotto i diversi profili già specificati nella parte in fatto – l'estromissione dalla gara della Jindal si palesa illegittima e va pertanto annullata.

4.1. Infatti, non è contestato che la società ha fornito le necessarie informazioni previste dalle disposizioni sopra evocate, individuando le attività oggetto di subappalto (trasporto e scarico a terra, nel limite del 30%) e, a seguito del soccorso istruttorio, la terna di subappaltatori (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 29.12.2016, n. 1790).

4.2. Osserva il Collegio che né il D. Lgs. 50/2016 né alcun documento di gara richiedeva espressamente, a pena di esclusione, le informazioni aggiuntive la cui omissione è stata contestata dalla stazione appaltante, per cui l'incompletezza dei DGUE dei subappaltatori non era tale da determinare irrimediabilmente l'esclusione dalla gara della concorrente. Ed anzi, è dirimente osservare che il disciplinare di gara, al punto 3, nel descrivere la fase successiva all'aggiudicazione, precisava che: "La Stazione Appaltante in seguito procederà alla verifica delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e del possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali per l'aggiudicatario e ove previsto per i subappaltatori, richiedendo ad esso l'esibizione di documentazione eventualmente non ancora acquisita".

4.3. Come lamentato dalla ricorrente principale, si configura anche la violazione dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, secondo il quale le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono comunque essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. La norma precisa che "In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere".

Né vale osservare, in contrario, che il seggio di gara aveva già attivato il soccorso istruttorio (con la nota prot. 1171 del 10.1.2018), per cui troverebbe applicazione quanto previsto dall'ultimo periodo del succitato comma 9, secondo cui "In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara". Invero, con la citata richiesta istruttoria, il responsabile del procedimento ha invitato l'operatore economico ad integrare la documentazione, limitandosi a chiedere la

presentazione della “dichiarazione in merito ai dati sulla terna dei subappaltatori” e i “modelli DGUE” (oltre a notizie sulla riduzione della garanzia provvisoria, che non rientra nell’oggetto del contendere), richiesta alla quale la destinataria ha prontamente ottemperato (con nota acquisita dalla G.O.R.I. al prot. 2520 del 17.1.2018), cosicché non sussisteva alcun impedimento a rinnovare eventualmente l’invito attraverso la dettagliata indicazione delle informazioni mancanti.

4.4. Va inoltre aggiunto che, come puntualmente dedotto dalla concorrente, nella specie si configurava la fattispecie di subappalto c.d. facoltativo, non essendo contestato il difetto dei requisiti di qualificazione in capo al concorrente per l’esecuzione in via autonoma delle prestazioni oggetto dell’appalto, per cui, secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale, la dichiarazione di subappalto poteva comunque essere limitata alla mera indicazione della volontà di avvalersene (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 27.12.2017, n. 3003; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 8.8.2017, n. 9260; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 20.5.2016 n. 994).

5. Procedendo oltre e passando al ricorso incidentale, la società H2O Measurement & Systems, con due motivi di diritto, ha rilevato che la concorrente avversaria avrebbe dovuto essere esclusa anche per un’altra ragione, consistente nella presunta carenza dei requisiti tecnici necessari. A tal uopo, deducendo la violazione dell’art. 137, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, del par. II.2.4 del bando, dell’art. 3.1 delle specifiche tecniche di gara, della normativa comunitaria relativa alla protezione dei prodotti U.E. (cd. Codice doganale, approvato con il Regolamento UE n. 952/2013), delle norme in materia di salute pubblica e del D.M. 6.4.2004 n. 174 (avente ad oggetto “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano”) nonché il vizio di eccesso di potere sotto diversi profili, sostiene in sintesi che:

- Jindal Saw Italia S.p.A., divisione italiana della multinazionale indiana Jindal Ltd., non avrebbe impianti produttivi in ambito comunitario, in quanto nel sito di Trieste (acquisito dalla Sertubi S.p.a.), si eseguirebbe la mera finitura delle tubazioni e dei pezzi speciali in ghisa sferoidale oggetto della fornitura, i quali avrebbero pertanto prevalente origine extra-europea (India e Abu Dhabi);

- l’impianto siderurgico indiano non sarebbe in grado di garantire il rispetto delle tecniche di costruzione imposte dal D.M. della Salute 174 del 6.4.2004 e dalle specifiche tecniche di gara (secondo cui la malta cementizia d’altoforno contenuta nel “rivestimento interno” del tubo di ghisa deve essere conforme alla UNI EN

197-1; in particolare “l’impasto deve essere effettuato utilizzando esclusivamente acqua conforme ai requisiti di potabilità definiti dalla legislazione italiana (o da analoghe legislazioni dei Paesi Europei)”;

- inoltre, l’impianto di Abu Dhabi non produrrebbe tubazioni coi diametri richiesti (DN 80 – DN 100 – DN 125 – DN 150).

5.1. Le censure si palesano innanzitutto inammissibili in quanto prospettate in modo del tutto generico e dubitativo, senza essere supportate da adeguati elementi di prova, atteso che la deducente richiama “informazioni di mercato”, non meglio precisate “fonti di stampa” ovvero “informazioni emerse nel corso di procedure selettive pregresse”, le quali pertanto non possono trovare ingresso in giudizio.

5.2. Le doglianze circa il processo produttivo dell’antagonista sono inammissibili anche sotto un diverso profilo, venendo in rilievo aspetti che non attengono alla fase dell’ammissione conseguente alla verifica della documentazione amministrativa (busta A) ma a quella successiva concernente la valutazione dell’offerta tecnica e/o della capacità tecnico-professionale del concorrente se non addirittura all’esecuzione del rapporto contrattuale conseguente all’eventuale aggiudicazione.

Al riguardo va rammentato che, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a. in nessun caso il giudice amministrativo può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.

5.3. Fermo quanto si è appena osservato in rito, la dedotta violazione dell’art. 137, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 è comunque manifestamente infondata. La previsione, come modificata dall’articolo 85, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 19.4.2017 n. 56, stabilisce che “Qualsiasi offerta presentata per l’aggiudicazione di un appalto di forniture può essere respinta se la parte dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, supera il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l’offerta. In caso di mancato respingimento dell’offerta a norma del presente comma, la stazione appaltante motiva debitamente le ragioni della scelta e trasmette all’Autorità la relativa documentazione”.

Come emerge dal tenore letterale della disposizione, la norma configura, con tutta evidenza, un potere ampiamente discrezionale e non vincolato sicché, anche sotto tale aspetto, giammai poteva imporsi l’esclusione della concorrente dalla procedura.

6. In definitiva, alla stregua di tutte le considerazioni fin qui svolte, l’azione impugnatoria proposta in via principale va accolta.

Va invece respinto il ricorso incidentale.

Per l'effetto va annullato il provvedimento con cui Jindal Saw Italia S.p.a. è stata illegittimamente estromessa dalla gara.

7. Non vi è luogo a provvedere sulle restanti domande introdotte dalla ricorrente principale (risarcimento in forma specifica con subentro nel contratto o per equivalente) atteso che il tempestivo accoglimento della domanda cautelare (in esito alla camera di consiglio del 24 aprile 2018), ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis, c.p.a., con la riammissione in gara della Jindal, ha impedito il verificarsi dei danni paventati.

8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Il contributo unificato va posto a carico della Stazione appaltante G.O.R.I. S.p.a..

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sulla causa R.G. n. 868/2018, così statuisce:

accoglie il ricorso principale entro i limiti specificati in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento con cui Jindal Saw Italia S.p.a. è stata illegittimamente esclusa dalla gara de qua;

respinge il ricorso incidentale proposto da H2O Measurement & Systems S.r.l.;

condanna G.O.R.I. S.p.a. e H2O Measurement & Systems S.r.l. a rimborsare a Jindal Saw Italia S.p.a. le spese di giudizio, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento) per parte, per complessivi € 3.000,00 (tremila), oltre agli accessori spettanti per legge (I.V.A., C.P.A. e spese forfettarie);

pone il contributo unificato a carico della Stazione appaltante G.O.R.I. S.p.a.;

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 18 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore

Gabriella Caprini, Consigliere

L'ESTENSORE

Pierluigi Russo

IL PRESIDENTE

Santino Scudeller

IL SEGRETARIO

Valuta questo sito

Giustizia Amministrativa
Segretariato Generale

Uffici relazioni con il pubblico

Consiglio di Stato

CGA Sicilia

TAR

Amministrazione trasparente

Accedi

Carta dei Servizi

Consiglio di Stato

CGA Sicilia

TAR

Seguici su:

YouTube

Contatti

Consiglio di Stato

CGA Sicilia

TAR

Mappa del
sito

Guida al
sito

Accessibilità

Condizioni di
utilizzo

Privacy

Regole di
accesso

Webmail



JINDAL SAW

ST. Sertubi

[Handwritten signature]

Trieste, 11/09/2018

Spettabile
G.O.R.I. S.p.A.
Via Ex Aeroporto snc
c/o consorzio Il Sole
80038 Pomigliano d'Arco (NA)

Oggetto: Offerta per l'affidamento di "Accordo Quadro per la fornitura delle tubazioni in ghisa sferoidale - PFA 40 - DN 60 - 300, con relativi raccordi e/o pezzi speciali a corredo in ghisa sferoidale, per la realizzazione di canalizzazioni per la rete idrica di distribuzione del Servizio Idrico Integrato nei comuni gestiti dalla G.O.R.I. S.p.A. e ricadenti all'interno del territorio dell'ATO 3 Sarnese - Vesuviano". Codice Identificativo Gara (CIG): 7289264AEF.

Il sottoscritto Prasad Ray, nato a Kolkata (India) il 12/01/1979, CF RYAPSD79A12Z222D, in qualità di Amministratore Delegato del soggetto giuridico Jindal Saw Italia S.p.A. con sede legale in via K. L. Von Bruck nr. 32 - 34144 Trieste (Italia), P.I./C.F. 07104300962, ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.,

DELEGA

l'Ing. Federico Torre De Bottis, nato a Napoli (NA) il 09/02/1962, C.F. TRRFRC62B09F839K, residente in Via dei Bruno 10 - 00168 Roma (RM) a presenziare alle operazioni di gara relative alla Procedura di cui all'oggetto, in seduta pubblica, presso la sede della G.O.R.I. S.p.A. di Via Ex Aeroporto, snc - c/o Consorzio Il Sole, 80038 Pomigliano d'Arco (NA) in data 14/09/2018 alle ore 10:30.

L'Amministratore Delegato

Ray Prasad



Jindal Saw Italia S.p.A.
con Socio Unico - Azienda certificata ISO 9001:2015 - Capitale Sociale: €1.100.000,00 interamente versato


Sede legale ed amministrativa:
Via Karl Ludwig Von Bruck n. 32 - 34144 Trieste (TS) - Italia - Tel: +39 040 3173111 - Fax: +39 040 3173101
E-mail: info@jindalsaw-italia.com - Web: www.jindalsaw-italia.com - C.F. 07104300962 - P.IVA (VAT) IT07104300962



Cognome **TORRE de BOTTIS**
 Nome **FEDERICO**
 nato il **09/02/1962**
 (atto n. **00335** P. **1** S. **A00**)
 a **NAPOLI (NA)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **ROMA**
 Via **VIA DEI BRUNO N.10 PL.D IN.18**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione **IMPIEGATO**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI


Statura **1,78**
 Capelli **Brizzolati**
 Occhi **Castani**
 Segni particolari **===**



Firma del titolare *[Signature]*
ROMA il **03 MAR 2017**



IL SINDACO
PAOLAMANZI
[Signature]



IPZS.1994 - G.C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
ROMA

CARTA D'IDENTITA'
 N° **AY 2518581**

DI
TORRE de BOTTIS
FEDERICO

N.9061 Repertorio

N.2389 Raccolta

----- PROCURA -----
----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Il giorno trenta marzo duemilaquattro. -----

----- 30 marzo 2004 -----

In Roma, nel mio studio sito in via Toscana n. 10. -----
Davanti a me Dott. Marco Pinardi, Notaio iscritto presso il
Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di
Roma, Velletri e Civitavecchia, con sede in Roma, -----
senza l'assistenza dei testimoni per la rinunzia fattavi dal
Comparente, con il mio consenso. -----

----- E' PRESENTE -----
- FRANCESCO BALSAMO, nato a ROMA il giorno 18 aprile 1946,
domiciliato per la carica a MILANO Via CILEA n. 106, imprend-
ditore, -----

il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in
nome e per conto della Società: -----

"BALSAMO SRL", con sede legale in MILANO Via CILEA n. 106,
con capitale sociale di euro 98.800 (novantottomilaottocento-
to), iscritta nel Registro delle Imprese di Milano con numero
di iscrizione 09896440154, codice fiscale 09896440154, REA n.
1328092, quale Amministratore Unico - legale rappresentante a
questo atto autorizzato dal vigente statuto sociale. -----

Persona della cui identità personale io notaio sono certo,
la quale dichiara di conferire a -----

- GABRIELE BALSAMO, nato a ROMA il giorno 22 giugno 1981, re-
sidente a ROMA Via F.B. RASTRELLI n. 93, imprenditore, -----
procura affinché abbia a compiere in nome e per conto della
Società "BALSAMO SRL" i seguenti atti: -----

- firmare la corrispondenza sociale, -----
- emettere assegni sui conti correnti della Società "BALSAMO
SRL", presso banche ed Istituti di Credito in Italia, o vale-
re sulle disponibilità liquide o su concessioni di credito o
comunque allo scoperto, purchè nei limiti dei fidi concessi; -
- girare all'incasso assegni e vaglia postali, elevare prote-
sti sugli stessi, effettuare depositi bancari; -----
- esigere e riscuotere, a qualsiasi titolo, somme, crediti,
mandati di pagamento, depositi cauzionali sia dell'Istituto
di emissione, sia di qualunque ufficio pubblico o privato in
genere, rilasciando le relative quietanze e scarichi; -----
- acquistare, vendere e permutare beni immobili, stabilendo
ogni condizione nonchè prezzi e corrispettivi, rinunciando
all'ipoteca legale e rendendo le dichiarazioni di cui alla
Legge 47/85; -----
- sottoscrivere i relativi atti di compravendita; -----
- costituire, modificare ed estinguere servitù attive e pas-
sive di qualsiasi specie; -----
- firmare domande di concessioni edilizie, sottoscrivere e-
ventuali vincoli e compiere ogni altra operazione inerente al
rilascio della concessione edilizia e della relativa abitabi-

Notaio Marco Pinardi
via Toscana n.10
tel 0642012476

REGISTRATO A ROMA
IL 5-04-04
N.

lità; -----
- acquistare e vendere beni immobili di qualsiasi specie inerenti l'oggetto sociale stabilendo ogni condizione nonché prezzi e corrispettivi il tutto sia con enti pubblici che privati; -----

- acquistare e vendere beni immobili registrati; -----
- compiere qualsiasi operazione presso le Tesorerie Provinciali, le Dogane, e le Intendenze di Finanza; -----
- stipulare contratti di locazione di beni immobili di qualsiasi genere convenendone durata e canoni; -----
- firmare contratti con Aziende di erogazione di pubblici servizi (Acquedotto, Enel, Telecom ecc). -----

Il tutto fin d'ora con promessa di rato e valido senz'uopo di ulteriori ratifiche e sotto gli obblighi di legge. -----
Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto si assumono dalla Società. -----

Di questo atto, scritto parte a mano e parte a macchina da persona di mia fiducia, parte a mano da me notaio, su un foglio per quattro facciate, ho dato lettura, al Comparente, che l'approva. -----


FIRMATO:FRANCESCO BALSAMO. -----

MARCO PINARDI NOTAIO I.S. -----

In conformità al suo originale, firmato nei modi di legge, si rilascia la presente copia autentica, costituita da un foglio per uso

Roma li

Uscate
3 NOVEMBRE 2004




Cognome BALSAMO
 Nome GABRIELE
 Nato il 22/06/1981
 (atto n. 00503 P. 1 S. A66)
 a ROMA
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza ROMA
VIA F. B. RASTRELLI 93
 Via =====
 Stato civile =====
 Professione =====
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 1,70
 Capelli Castani
 Occhi Castani
 Segni particolari =====



Firma del titolare [Signature]
ROMA II **23 MAG 2011**
 IL SINDACO
 [Signature]
 Ufficio Amministrativo
 Rita Valentini

DATA DI SCADENZA
23 MAG 2021
AS 3032011



IP Z.S. 5900 - OFFICINA C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI
ROMA
CARTA D'IDENTITA'
N° AS 3032011
 DI
 BALSAMO
 GABRIELE

REPERTORIO N. 32440

RACCOLTA N. 2979

= REPUBBLICA ITALIANA =

= PROCURA SPECIALE =

L'anno duemilauno il giorno sedici del mese di
Ottobre

uff. atti
di Napoli
31-10-2001
n. 11/19063
valle lire 251.000
di cui Lire
per imp. ipotecarie
per INVA

16 OTTOBRE 2001

in Napoli nel mio studio.

Innanzitutto me Dott. GIANCARLO MILONE Notaio in
Napoli, con studio al Piazzale Vincenzo Tecchio
n. 45, iscritto nel Puolo dei Distretti Notarili
Riuniti di Napoli - Torre Annunziata e Nola

= SI E' COSTITUITA =

ROSITANO ANNA, nata a Napoli il 22 Maggio 1946 e
domiciliata per la carica presso la sede sociale,
la quale dichiara di intervenire nella presente
procura nella qualità di Amministratore unico e
legale rappresentante della società a responsabi-
lità limitata denominata "H2O MEASUREMENT & SY-
STEMS S.R.L", con sede in Giugliano in Campania
(Napoli) al 5° Viale Parco della Noce n. 98, ca-
pitale sociale lire 20.000.000 (ventimilioni), i-
scritta al registro delle Imprese di Napoli al n.
04001571217 e al R.E.A. di Napoli al n. 654527,
codice fiscale e partita IVA 04001571217;
della cui identita' personale, qualità e poteri

io Notaio sono certo e la stessa con il mio consenso rinunzia all'assistenza dei testimoni al presente atto.

La costituita, nella qualità,

NOMINA

quale procuratore speciale della società "H2O MEASUREMENT & SYSTEMS S.R.L." il signor COLTURI

MASSIMILIANO, nato a Napoli il 30 Aprile 1968,

residente a Giugliano in Campania (Napoli) alla

Quinta Traversa Parco Noce n. 100.

AFFINCHE'

in nome e per conto della suddetta società ri-

scuota qualsiasi somma dovuta alla società e in

particolare quelle relative a fatture con facoltà

di rilasciare quietanza ed esonerare da ogni re-

sponsabilità il soggetto che effettua il pagamen-

to, sottoscriva qualunque tipo di contratto rela-

tivo alla attività della società ed in particola-

re sottoscriva i contratti di appalto con Comuni,

Consorzi, Enti Pubblici in genere e soggetti pri-

vati, rappresenti la società in ogni fase e trat-

tativa relative alle predette attività, firmi

qualsiasi documentazione che venisse richiesta in

relazione alle predette attività nonchè renda


qualsiasi dichiarazione che venisse richiesta o

si rendesse necessaria.


Il tutto faccia con i più estesi poteri e senza
bisogno di ulteriori ratifiche o conferme.

Di questo atto scritto a macchina da persona di
mia fiducia e completato di mia mano su due fac-
ciate e parte della terza di foglio
io Notaio ho dato lettura alla costituita che a
mia richiesta lo dichiara conforme alla sua vo-
lonta' e lo sottoscrive con me Notaio.

Anna Bonifazi
francese



Copia Conforme all'originale. Consta di fogli 0





PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA



- 1. COLTURI
- 2. MASSIMILIANO
- 3. 30/04/68 NAPOLI (NA)
- 4a. 03/11/2016 4c. MIT-UCO
- 4b. 30/04/2027
- 5. U1U172433N
- 7.

Massimiliano

9. a B

13.

9.	10.	11.	12.
AM			
A1			
A2			
A	19/11/86	30/04/27	
B1			
B	15/12/86	30/04/27	
C1			
C			
D1			
D			
BE			
C1E			
CE			
D1E			
DE			

1. Cognome, 2. Nome, 3. Data e luogo di nascita, 4a. Data del rilascio
 4b. Data di scadenza, 4c. Rilasciato da, 5. Numero della patente
 10. Valida dal 11. Valida fino al 12. Caricli

mod. MC 729P

12. 71 U17124733M

AG 2975864